



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
SETTORE IV

Prot. n. 213902

Risposta a nota del 20/7/2021

Al Sindaco del Comune di Gallarate (VA)
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

Al Dipartimento del tesoro
Direzione VII
Struttura di monitoraggio delle
partecipazioni pubbliche
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Alla Procura regionale della
Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale per la Lombardia
lombardia.procura@corteconticert.it

Alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti per la Lombardia
lombardia.controllo@corteconticert.it

Al Collegio dei revisori dei conti del Comune di
Gallarate (VA)
protocollo@pec.gallarate.va.it

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e
territoriali
Direzione centrale della finanza locale
finanzalocale.prot@pec.interno.it

Al Presidente della Regione Lombardia
presidenza@pec.regione.lombardia.it

All'Ufficio territoriale del Governo di Varese
protocollo.prefva@pec.interno.it

MRF/ML

OGGETTO: Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Gallarate (VA) (Rif. Prot. S.I. 1726/IV da citare sempre nella risposta).

Con la nota n. 58847 del 31/3/2021 è stata trasmessa la relazione e l'elenco delle irregolarità e disfunzioni (punti da 1 a 7) concernenti la verifica indicata in oggetto, con l'invito a porre in essere i provvedimenti necessari alla regolarizzazione delle situazioni di rilievo ed a darne conoscenza a questo Dipartimento.

Dall'esame delle considerazioni pervenute con la nota che si riscontra, possono considerarsi superati in base alle argomentazioni addotte, le questioni rilevate in sede ispettiva, relative ai rilievi n. 4 e n. 7.

Di seguito si rappresentano per ciascuno dei restanti rilievi i motivi del mancato superamento.

- ✓ *“Carenti valutazioni nei piani di revisione periodici delle società partecipate ACCAM s.p.a. e AMSC s.p.a. in ordine alle loro condizioni finanziarie e al sussistere dei presupposti per il mantenimento della partecipazione” (rilievo n.1).*

Al fine di confutare la fondatezza del rilievo ispettivo, il Comune innanzitutto elenca una serie di iniziative riorganizzative avvenute, però, prima del 2015 e successivamente una serie di misure che hanno interessato o interesseranno specificamente le società ACCAM e AMSC, di cui, come evidenziato nella relazione ispettiva, non si è dato conto nei piani periodici di revisione. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con delibera n. 35/2020/VSG del 15/5/2020, ha chiarito come la disciplina del TUSP preveda un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione, sia straordinaria che ordinaria, che vanno comunicati, tra gli altri, alla Sezione della Corte dei conti competente. I piani di revisione sono, così, uno strumento attraverso cui la Magistratura contabile esercita la funzione di controllo che il legislatore le ha attribuito in ordine alle scelte organizzative e gestionali delle società e degli enti soci. Tale funzione di controllo non può, dunque, essere assolta, se l'adozione dei piani di revisione si risolve in un adempimento meramente formale. I piani in esame rispondono, altresì, alla necessità di garantire che il Consiglio comunale, che è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sia costantemente aggiornato sulla gestione delle partecipazioni.

Le giustificazioni addotte dal Comune non sono, pertanto, accoglibili e il rilievo resta confermato.

- ✓ *“Omessa adozione dei report semestrali aventi ad oggetto le risultanze dei controlli interni svolti sulle società partecipate/controllate e mancata previsione da parte del vigente “Regolamento disciplina del sistema dei controlli interni” di un sistema incisivo di controlli da parte del Comune.” (rilievo n.2).*

Il sistema dei controlli sulle società partecipate delineato dal d.lgs. n. 175/2016 va coordinato con quello tracciato dal TUEL, in forza di una concezione unitaria della finanza pubblica.

In particolare l'art. 147 quater del d.lgs. n. 267/2000 impone agli enti locali di stabilire un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate teso a monitorare gli adempimenti delle società rispetto agli obiettivi affidati e alla gestione delle società stesse. Lo stesso articolo affida il monitoraggio a struttura propria dell'ente che pertanto ne deve regolamentare l'attività.

Il Comune di Gallarate ha dato attuazione al sistema dei controlli con il regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 nella seduta del 25/3/2013, agli articoli da 16 e 18.

In particolare la disposizione dell'art. 16, che prevede l'adozione di report semestrali sulle risultanze dei controlli interni, non può ritenersi tacitamente abrogata, così come sostiene l'Ente, per effetto dell'entrata in vigore del TUSP, in quanto coerente con il sistema di controlli dettato dal TUEL. Si tratta, pertanto, di un autovincolo che l'Ente è tenuto a rispettare.

Il rilievo resta, di conseguenza, confermato.

- ✓ *“Omessa attribuzione alle società controllate di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.” (rilievo n. 3).*

La risposta dell'Ente non dà alcuna indicazione in ordine a provvedimenti che, smentendo le risultanze ispettive, diano prova dell'assegnazione alle società partecipate di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Il rilievo è, così, confermato.

- ✓ *“Irregolare quantificazione, a partire dall'anno 2000, delle indennità di carica degli amministratori comunali e delle indennità di fine mandato riconosciuta ai Sindaci.”*

(rilievo n. 5) e *“Irregolare quantificazione dei compensi pagati al Presidente del Consiglio di amministrazione / Amministratore unico della controllata AMSC S.p.a..”*
(rilievo n. 6).

Si procede alla trattazione congiunta dei rilievi sopra riportati per la stretta connessione intercorrente tra gli stessi: la quantificazione delle indennità del Sindaco è, infatti, la premessa indispensabile per il calcolo corretto del compenso massimo attribuibile agli amministratori societari.

La relazione ispettiva contiene un puntuale *excursus* delle norme *pro tempore* regolamentanti la materia, nonché dei chiarimenti offerti dalla Magistratura contabile per la corretta interpretazione e applicazione delle stesse. Proprio in ordine a quest'ultimo aspetto si osserva che l'Ente non ha fornito alcuna evidenza di essersi attenuto alle indicazioni della Corte dei conti e di aver operato una rigorosa verifica dell'esistenza dei presupposti sia per procedere all'incremento di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), del d.m. 04.04.2000, n. 119, sia per non attuare la riduzione del 10% di cui all'art. 1, c. 54, l. n. 266/2005 a partire dal 2008.

Si osserva, peraltro, che lo stesso Comune riconosce di aver mantenuto a favore del Sindaco un'indennità calcolata in base all'art. 1 del d.m. 4/4/2000, n. 119, applicando un incremento del 20%, ai sensi dell'art. 23 della legge 3/8/1999, n. 265, anche dopo l'abrogazione di tale ultima norma a seguito dell'entrata in vigore del TUEL, avvenuta il 13/10/2000.

Il rilievo n. 5 è, pertanto, ribadito per gli anni per i quali non sia già intervenuta la prescrizione, rimandandone la valutazione alla Magistratura contabile.

La conferma del rilievo n. 5 ha riflessi anche sulla permanenza del rilievo n. 6: l'erronea quantificazione dell'indennità di carica del Sindaco, come detto in precedenza, si riflette negativamente sul compenso degli amministratori delle società partecipate. Di conseguenza anche quest'ultima criticità viene tenuta ferma.

Si ricorda, infine, che l'Ente è tenuto, comunque, a procedere all'accertamento delle responsabilità nei confronti dei soggetti responsabili dei procedimenti amministrativi che possono aver dato luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale e ad attuare tutti gli atti interruttivi della prevista prescrizione, al fine di tenere indenne l'Istituzione da qualsiasi danno derivante da attività poste in essere dai propri funzionari, anche nel caso di mancata completa conclusione delle azioni avviate.

Premesso quanto sopra, nel rimettere all'autonoma iniziativa di codesto Ente l'adozione delle misure atte a definire le descritte questioni ancora sospese, si comunica di ritenere conclusa, per

quanto di competenza, la presente trattazione, fatte salve le eventuali determinazioni della Procura regionale della Corte dei conti in indirizzo.

La predetta Procura regionale valuterà l'opportunità di far conoscere l'esito della vertenza.

Il Ragioniere generale dello Stato

